



REGOLAMENTO DELLA SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA PER LA DISCIPLINA DELLE AFFERENZE

Emanato con DR 390 del 10/7/2007

Art. 1 Disciplina

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplina l'afferenza ai Dipartimenti universitari dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

I professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento in servizio presso l'Università afferiscono, ai fini dell'attività di ricerca, ad un Dipartimento disciplinare o tematico, purché compatibile con il proprio settore scientifico disciplinare di inquadramento.

Non è consentita l'afferenza a più di un Dipartimento.

Art. 2 Procedimento

Entro 15 giorni dalla presa di servizio ogni professore di prima e seconda fascia e ricercatore di nuova nomina presenta istanza di afferenza ad un Dipartimento, allegando alla domanda il *curriculum vitae*, l'elenco delle pubblicazioni ed una descrizione sommaria dell'attività scientifica svolta e che intende svolgere, con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare di appartenenza ed alle motivazioni che rendono congrua la richiesta di afferenza.

Di norma, le richieste di afferenza presentate da professori e ricercatori non appartenenti ai settori scientifico disciplinari di pertinenza, come risultanti dall'elenco allegato al regolamento organizzativo di ciascun Dipartimento, non possono essere accolte.

Il Consiglio di Dipartimento, con voto riservato alle componenti dei professori di ruolo e dei ricercatori, delibera motivatamente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ed invia al Rettore il relativo estratto di verbale, unitamente a copia dell'istanza dell'interessato.

Qualora il settore scientifico-disciplinare del richiedente sia differente da quelli di pertinenza del Dipartimento di afferenza è richiesto il parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento e del Senato Accademico. Una volta acquisita la documentazione di rito, l'afferenza viene disposta con Decreto del Rettore entro il termine di sessanta giorni dalla data di delibera del Consiglio di Dipartimento.

Art. 3

Passaggi di carriera

In caso di passaggio di ruolo-fascia nello stesso settore scientifico-disciplinare, il professore resterà automaticamente afferente allo stesso Dipartimento, salvo che non intenda afferire ad altro Dipartimento o che non sia inquadrato in settore scientifico disciplinare non di pertinenza del Dipartimento, nel qual caso dovrà presentare nuova istanza nei termini e secondo le modalità previste dal precedente art. 2.

Art. 4

Afferenze successive

L'afferenza ad un Dipartimento non può avere durata inferiore a due anni, salvo che il richiedente non intenda afferire a un Dipartimento di nuova istituzione. Decorso tale termine, in qualsiasi momento i professori ed i ricercatori possono presentare domanda di afferenza ad altro Dipartimento.

L'istanza deve essere presentata al Dipartimento al quale si vuole afferire inviando contestualmente copia della richiesta al Direttore del Dipartimento di provenienza per eventuali osservazioni.

Il Consiglio del Dipartimento richiesto dall'interessato, con voto riservato alle componenti dei professori di ruolo e ricercatori, delibera motivatamente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ed invia al Rettore il relativo estratto di verbale, unitamente a copia dell'istanza dell'interessato.

Qualora pervenissero osservazioni discordanti dalla delibera assunta dal Dipartimento di nuova afferenza, l'esame della vertenza è demandato al Collegio dei Direttori di Dipartimento, che presenta una relazione al Rettore. L'afferenza è disposta con Decreto del Rettore, su conforme parere del Senato Accademico.

Art. 5

Ricorsi

Nel caso di prima afferenza, decorso il termine di 60 giorni senza che il Consiglio di Dipartimento si sia espresso ovvero, con motivata delibera, abbia rigettato la richiesta, l'interessato può fare ricorso al Consiglio stesso entro i 30 giorni successivi.

Analogamente, nel caso di cambio di afferenza, decorso il termine di 60 giorni senza che uno o entrambi i Consigli di Dipartimento si siano espressi ovvero, con motivata delibera, abbiano rigettato la richiesta, l'interessato può fare ricorso al Consiglio stesso ovvero ad entrambi i Consigli entro i 30 giorni successivi.

Qualora, in entrambe le fattispecie di cui ai commi precedenti, il Consiglio ovvero i Consigli non rispondano entro i successivi 30 giorni, l'interessato può rivolgersi al Rettore che, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento e su conforme parere del Senato Accademico, dispone l'afferenza con proprio decreto.

Art. 6
Fondi, locali e attrezzature

a - Nei casi di passaggio ad altro Dipartimento di un numero di docenti inferiore al 30%, per Dipartimenti fino a 40 afferenti, inferiore o uguale a 12 docenti per Dipartimenti di dimensione superiore, le strutture e le attrezzature restano al Dipartimento di provenienza, salvo accordi tra i Dipartimenti interessati. I fondi di ricerca assegnati al docente seguono l'interessato, in proporzione alla sua quota di partecipazione nei singoli progetti di ricerca.

b - Nei casi di passaggio ad altro Dipartimento di un numero di docenti superiore al 30%, per Dipartimenti fino a 40 afferenti, o superiore a 12 docenti, per Dipartimenti di dimensione superiore, le strutture (spazi e risorse) sono destinate al nuovo Dipartimento in quota percentuale proporzionale, salvo diverso accordo tra i dipartimenti. In ogni caso la destinazione delle strutture (spazi e risorse, comprese quelle per la didattica, inventariate nel Dipartimento) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento e, limitatamente alle aule, le facoltà interessate.

c - In caso di istituzione di un nuovo Dipartimento si applica la normativa sub b).

Art. 7
Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto del Rettore.

Dalla stessa data è annullata ogni disposizione regolamentare incompatibile.